

Testo vigente:	Proposta di modifica:
(omissis)	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28-ter Agevolazione per l'attuazione del "baratto amministrativo"</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2020 è prevista una riduzione tariffaria per l'attuazione dell'istituto del "baratto amministrativo", disciplinato dall'art. 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dal relativo regolamento comunale di attuazione.</p> <p>2. Al contribuente, titolare dell'utenza domestica in cui risiede, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento comunale di attuazione del "baratto amministrativo" ed in regola con l'assolvimento degli obblighi di pagamento dei debiti maturati nei confronti del Comune, che risulti aver regolarmente svolto il progetto annuale di attività, preventivamente approvato dal Comune, a cui è correlata l'agevolazione tributaria, è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta, per la stessa annualità, relativamente all'utenza domestica in cui risiede; l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50 per cento della quota variabile.</p> <p>3. L'importo complessivo annuo massimo delle riduzioni che possono essere riconosciute ai sensi del presente articolo è indicato nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo alla stessa annualità. I criteri per la determinazione della riduzione spettante ai contribuenti, nel limite dell'importo complessivo anzidetto, sono disciplinati dal regolamento comunale di attuazione del "baratto amministrativo".</p> <p>4. La riduzione di cui al presente articolo non spetta se di importo annuo inferiore ad Euro 20,00.</p> <p>5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di incapienza del tributo, con rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata.</p> <p>6. In caso di discordanza fra disposizioni del regolamento comunale di attuazione del "baratto amministrativo" e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.</p>

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Il valore totale delle agevolazioni di cui al presente articolo ed all'articolo 29 non può superare il 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Articolo 29

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;

b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica una sanzione amministrativa di euro 51,00 per la tardiva presentazione;

c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.

2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:

a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;

b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;

c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento;

d) per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 07 ("Alberghi con ristorante") o alla categoria 08 ("Alberghi senza ristorante") la cui superficie tassata è maggiore di m² 500: riduzione del 15 per cento per la quota parte di superficie tassata eccedente i m² 500.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle

Articolo 29

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;

b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica una sanzione amministrativa di euro 51,00 per la tardiva presentazione;

c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.

2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:

a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;

b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;

c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento;

d) per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 07 ("Alberghi con ristorante") o alla categoria 08 ("Alberghi senza ristorante") la cui superficie tassata è maggiore di m² 500: riduzione del 20 per cento per la quota parte di superficie tassata eccedente i m² 500.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 applicate d'ufficio e, in particolare, quest'ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 24 in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1) e alla lettera a) del comma 2), è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera d) del comma 2), è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno di applicazione della tassa, l'istanza contenente la dichiarazione circa il rispetto dei requisiti relativi al regime degli aiuti di importanza minore (c.d. contributi "de minimis") di cui alla vigente normativa europea, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; per l'anno 2019 l'istanza può essere presentata entro il 31 luglio 2019. Le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1) e alla lettera b) del comma 2) hanno decorrenza dall'anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino a variazioni successivamente intervenute.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa in misura non superiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio.

(omissis)

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 applicate d'ufficio e, in particolare, quest'ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 24 in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1) e alla lettera a) del comma 2), è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera d) del comma 2), è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno di applicazione della tassa, l'istanza contenente la dichiarazione circa il rispetto dei requisiti relativi al regime degli aiuti di importanza minore (c.d. contributi "de minimis") di cui alla vigente normativa europea, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; per l'anno 2019 l'istanza può essere presentata entro il 31 luglio 2019. Le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1) e alla lettera b) del comma 2) hanno decorrenza dall'anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino a variazioni successivamente intervenute.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Il valore totale delle agevolazioni di cui all'articolo 28-ter ed al presente articolo non può superare il 7 per cento del costo complessivo del servizio.

(omissis)